

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER
L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL'ULTIMO
ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLE
LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA - LMG-01)**

TRA

La Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, in persona del suo
Presidente Prof. Chiara Valsecchi,

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, in persona del suo Presidente Avv.
Alessandro Moscatelli, a ciò autorizzato da delibera consiliare dell'11 novembre 2019;

- **Visti** gli articoli. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l'articolo 41, comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- **Visto** il decreto ministeriale del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, ed in particolare l'articolo 5;
- **Vista** la convenzione quadro conclusa il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- **Considerato** che presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova è istituito ed attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);

convengono quanto segue:

Articolo 1

Finalità della convenzione.

1. Le parti firmatarie si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a realizzare congiuntamente un percorso formativo idoneo a garantire tanto la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, quanto l'effettiva frequenza dello studio professionale, così da elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di avvocato. In particolare le parti intendono favorire l'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e competenze culturali, tecniche, metodologiche e

comportamentali che consentano un più immediato e proficuo ingresso nel mondo del lavoro, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di avvocato.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:

- a) *"legge"*: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- b) *"regolamento"*: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- c) *"convenzione quadro"*: la convenzione quadro conclusa il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- d) *"Consiglio dell'Ordine"*: il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vicenza;
- e) *"tirocinio"*: il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6, lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- f) *"corso di laurea"*: il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- g) *"Università"*: l'Università degli Studi di Padova;
- h) *"Scuola"*: la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova;
- i) *"CFU"*: crediti formativi universitari.

Articolo 3

Referenti organizzativi

1. Al fine di dell'attuazione della presente Convenzione, la Scuola e il Consiglio dell'Ordine provvederanno a nominare ciascuno due referenti organizzativi per l'attivazione dei tirocini.

2. I due referenti della Scuola sono nominati dai Consigli dei Dipartimenti di diritto privato e critica del diritto e di diritto pubblico, internazionale e comunitario tra i professori e ricercatori in servizio presso i medesimi.

3. I due referenti del Consiglio dell'Ordine sono nominati dal Consiglio dell'Ordine tra i suoi iscritti.

4. I referenti nominati restano in carica per la durata della presente Convenzione, salvo che vengano sostituiti dall'ente da cui sono stati nominati a sua insindacabile decisione.

5. I nominativi dei referenti sono resi noti, attraverso i canali di comunicazione istituzionale, a tutti gli studenti iscritti al corso di laurea e a tutti gli iscritti agli Albi e registri tenuti dal Consiglio dell'Ordine.

6. I referenti devono proporre le linee guida generali per la predisposizione dei progetti formativi dei tirocinanti, ferma restandone la necessaria approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e della Scuola.

7. Ai referenti sono inoltre attribuite le sotto indicate funzioni, nel rispetto delle competenze attribuite alla Scuola dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo:

- 1) verifica periodica della regolare attuazione della Convenzione;
- 2) verifica ed aggiornamento delle modalità operative di realizzazione dei tirocini e del loro riconoscimento, sia ai fini dell'eventuale attribuzione di CFU, sia ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti;
- 3) progettazione di iniziative formative specificamente finalizzate all'elevazione del livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione;
- 4) individuazione delle modalità informative dirette agli studenti aspiranti al tirocinio e agli avvocati iscritti all'albo in vista dell'accoglienza dei tirocinanti;
- 5) assegnare i tutor accademici agli studenti che chiedono di essere ammessi al tirocinio, scegliendoli tra i professori e ricercatori in servizio presso i Dipartimenti di diritto privato e critica del diritto e di diritto pubblico, internazionale e comunitario;
- 6) verifica del corretto svolgimento del tirocinio e valutazione finale;
- 7) verifiche in itinere e valutazioni circa l'adeguatezza del sistema adottato rispetto alle finalità prefissate.

8. I referenti si incontreranno con cadenza almeno annuale per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.

Articolo 4

Condizioni per lo svolgimento anticipato del semestre di tirocinio professionale

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente regolarmente iscritto, anche in qualità di fuori corso, che:

a) abbia superato gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbia ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- 1) Diritto privato (IUS/O1);
- 2) Diritto processuale civile (IUS/15);
- 3) Diritto penale (IUS/17);
- 4) Diritto processuale penale (IUS/16);
- 5) Diritto amministrativo (IUS/10);
- 6) Diritto costituzionale (IUS/08);
- 7) Diritto dell'Unione europea (IUS/14);

b) sia cittadino italiano o cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 della legge per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;

c) goda del pieno esercizio dei diritti civili;

d) non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;

e) non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

g) sia di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. Gli studenti interessati allo svolgimento del tirocinio devono presentare, in allegato alla domanda di cui all'art. 5, un'autocertificazione, predisposta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Articolo 5

Ammissione al tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge e dell'art. 4 della Convenzione quadro, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è corredata:

- a. dall'autocertificazione di cui al comma 2 dell'art. 4;

- b. dall'indicazione del nominativo dell'avvocato presso il quale si svolgerà il tirocinio, che dovrà essere iscritto all'albo da almeno un quinquennio e in regola con gli obblighi formativi;
- c. dall'indicazione del tutor accademico assegnato dai referenti nominati dai Consigli dei Dipartimenti di diritto privato e critica del diritto e di diritto pubblico, internazionale e comunitario;
- d. da un progetto formativo, redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 3 e in accordo con il tutor accademico e il professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, che lo sottoscrivono.

2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 6

Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d).

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della convenzione, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.

3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma precedente, la Scuola e il Consiglio dell'Ordine individuano di comune accordo nell'ambito dell'offerta formativa della Scuola, o possono convenire di organizzare appositamente, corsi, seminari o laboratori dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi, seminari o laboratori e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. Di tali corsi è data opportuna informazione agli studenti tirocinanti attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

4. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni sessanta giorni.

5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il

coinvolgimento del tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

6. In considerazione del ridotto numero di ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze, a cui questi deve assistere durante il semestre, può essere ridotto fino a un minimo di dodici.

7. Il Consiglio dell'Ordine svolge i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

8. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche, eventualmente, ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.

9. Nel caso in cui il tirocinante studente universitario consegua il diploma di laurea in giurisprudenza in una data anteriore al completamento del tirocinio anticipato il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti, salvo che il praticante non completi il semestre nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge e al regolamento provvedendo, entro sessanta giorni dal conseguimento del diploma di laurea, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

10. Nel caso in cui il tirocinante studente universitario non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, egli può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

11. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

12. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio durante gli studi universitari non determina il diritto del tirocinante all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

13. Nel periodo di tirocinio anticipato il tirocinante è tenuto ad osservare non soltanto i doveri e le norme deontologiche proprie degli studenti universitari, ma anche i doveri e le norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è, pertanto, soggetto al potere disciplinare dei competenti organi sia dell'Università, sia forensi.

Articolo 7

Valutazione del tirocinio. Relazione finale.

1. L'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è valutata sulla base della relazione finale dettagliata sulle attività svolte che lo studente tirocinante deve redigere al termine del semestre anticipato di tirocinio e che, sottoscritta dal professionista e dal *tutor* accademico, deve essere depositata presso il Consiglio dell'Ordine nonché delle attestazioni apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, rilasciato appositamente dal Consiglio dell'Ordine.

2. L'accertamento dell'effettivo svolgimento del tirocinio medesimo resta di competenza del Consiglio dell'Ordine, che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascerà allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascerà l'attestato. In questo caso lo studente tirocinante e l'Avvocato presso il quale è stato svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

3. Il riconoscimento del semestre di tirocinio anticipato non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo avvocato,

Articolo 8

Collaborazione didattica

1. L'Università e il Consiglio dell'Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio.

2. Il Consiglio dell'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno dal medesimo Consiglio durante i semestri di tirocinio, secondo le modalità previste nel proprio Regolamento.

3. Il corso di laurea attivato dalla Scuola riporterà, negli sbocchi occupazionali e professionali, le condizioni per l'accesso alla professione di avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni. Le parti possono rinnovare la Convenzione con delibera dei competenti organi.

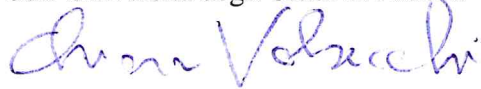
2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge, del regolamento e della convenzione quadro.

Padova-Vicenza, dicembre 2019

Prof. Chiara Valsecchi

Presidente della Scuola di Giurisprudenza

dell'Università degli Studi di Padova



Avv. Alessandro Moscatelli

Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Vicenza

